

NUOVO LAVORO OCCASIONALE

A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione al Decreto Legge 146/2021 (dalla Legge 215/2021), dallo scorso 21 dicembre 2021, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali.

Gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile regolamentano il rapporto di lavoro autonomo: prestazione di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Questa è la definizione generale del lavoro autonomo, che diventa occasionale nel momento in cui tale prestazione viene svolta in maniera saltuaria, appunto occasionale.

L'occasionalità del rapporto non fa sorgere l'obbligo, in capo al prestatore, dell'apertura di una posizione IVA; l'obbligo si genera quando l'attività è - o diventa - abituale, ancorché non esclusiva.

Gli aspetti fiscali e contributivi non cambiano

La corresponsione di somme a prestatori occasionali comporta l'applicazione, ad eccezione per i committenti in regime forfettario, della ritenuta d'acconto IRPEF del 20% e soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui tenendo conto della globalità di tutti i committenti scatta l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Separata INPS e versamento dei conseguenti contributi previdenziali (di cui 1/3 a carico del lavoratore e il resto a capo al committente). Le attuali aliquote globali sono:

- 33,72% in caso di soggetti collaboratori occasionali non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- 24% per chi è pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.

Le novità burocratiche: la comunicazione preventiva all'ITL

Come già accennato, in fase di conversione del D.L. 146/2021, è stato modificato l'art. 14 del D. Lgs. 81/2008, noto come decreto per la sicurezza sul lavoro, determinando l'obbligo, in caso di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale, di una preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL) mediante posta elettronica (non è indicato obbligo di PEC quindi è accettata anche una ordinaria email), al fine di consentire alle istituzioni una attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia di contratto. [Per Como:

ITL.Como-Lecco@ispettorato.gov.it oppure ITL.Como-Lecco@pec.ispettorato.gov.it]

Esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione telematici è possibile inviare un fax all'ITL competente [per Como 031 4493059]

Sanzioni in caso di tardivo o omesso invio della comunicazione preventiva

L'omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell'Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta); dovrebbe però applicarsi l'art. 16 della legge 689/1981 che consente la riduzione della sanzione all'importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo.

La legge prevede inoltre l'applicazione di un provvedimento di sospensione dell'attività da adottare nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ai fini del conteggio risultano compresi i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle nuove condizioni introdotte dal Legislatore).

Tabella di sintesi

Tipo di collaborazione	Lavoro autonomo occasionale
Disciplina fiscale	Redditi diversi, con assoggettamento della ritenuta di acconto del 20%
Disciplina previdenziale	1) Nessun obbligo contribuzione alla gestione separata INPS per compensi annui fino a 5.000 euro 2) Obbligo di contribuzione alla gestione separata INPS per compensi annui che superano superiori a 5.000 euro
Disciplina INAIL	Nessun obbligo assicurativo INAIL
Disciplina sicurezza sul lavoro	Obbligo di effettuare preventiva comunicazione all'ITL per territorio mediante SMS o posta elettronica.

Cosa indicare nella email (fac-simile)

OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – DL 146/2021

Con la presente il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante della
azienda/studio professionale con sede in
..... via c.f..... ,
partita IVA.....

comunica

l'inizio del rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 del CC di natura occasionale con
..... (nome) (cognome), nato a..... il
....., residente in alla via
c.f.

Decorrenza e durata prevedibile del rapporto di lavoro occasionale: dal al
.....

firma.....

Luogo, lì.....